



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI**

Il Dirigente del Servizio 1

Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

U.O. S1.03 Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 5 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- Visto** il D.P.R. 18.01.2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R. 05.12.2019, n. 12 e ss. mm. ed int.;
- Visto** il Reg. CEE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Vista** la L.R. 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti”, con la quale viene disposto che i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia vengono affidati mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi;
- Visto** il D.A. n. 24/Gab. del 20.05.2009 afferente l'individuazione delle reti dei servizi marittimi tra e verso le Isole Minori della Sicilia;
- Visto** il D.P.R. del 17.12.1953 n. 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 06.08.1981 n. 485 e con il D.Lgs dell'11.09.2000 n. 296;
- Vista** la nota n. 22462 del 13.5.2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr. Giovanni Arnone, nomina l'avv. Dora Piazza, dirigente responsabile del Servizio 2 - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura inerente l'appalto di cui sopra;
- Visto** il D.D.G. n. 1542/A1 del 06 luglio 2016 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr. Fulvio Bellomo, conferisce all'avv. Dora Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 1 - Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dal 01 luglio 2016 con i poteri derivanti dall'art. 8, della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;
- Visto** il bando per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo passeggeri mediante unità veloci, pubblicato in GUUE S28 del 08.02.2014, nonché sulla GURS del 14.2.2014, relativo al Lotto 1) unità di rete Isole Egadi- CIG 5593121575 – importo a base d'asta € 24.806.000, oltre Iva al 10% per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015, ed al Lotto 2)

- unità di rete Isole Eolie – CIG 5593129C0D – importo a base d’asta € 39.548.400, oltre Iva 10% per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015,
- Vista** l’aggiudicazione provvisoria dei Lotti I e II oggetto dell'appalto, effettuata in data 28/31 marzo 2014, in favore della società offerente Ustica Lines spa, con sede legale in via via G.S. Vulpitta, 5 Trapani, che ha presentato una offerta economica di € 24.793.597,00 oltre Iva per il lotto I Egadi, e di € 39.528.625,80 oltre Iva per il Lotto II Eolie, con un ribasso pari allo 0,05% sulle rispettive basi d'asta;
- Visti** i provvedimenti numeri nn. 14856 e 14857 del 31 marzo 2014 con i quali l’amministrazione ha proceduto in via di urgenza, al fine di non interrompere i collegamenti da e per le isole, all’affidamento dei servizi relativi rispettivamente al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2 alla ditta Ustica Lines spa, aggiudicataria in via provvisoria degli stessi,
- Considerato** che in data 9 luglio 2014, con DDS n. 1654 si è proceduto, previa verifica positiva dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando ai sensi degli artt. 12 e 48 del D.lgs. 163/2006, all’aggiudicazione definitiva in favore della citata Società Ustica Lines spa, dei servizi relativi al lotto n. I Egadi CIG 5593121575 per l’importo di € 24.793.597,00 oltre Iva, e relativi al Lotto II Eolie CIG 5593129C0D per l’importo di € 39.528.625,80 oltre Iva,
- Vista** la nota n. 16513 del 30 marzo 2015 con la quale – ai sensi dell’ art. 1, c. 136, della L. 30.12.2004 n. 311 - si è provveduto a notificare, a mezzo posta certificata, alla Società Ustica Lines, aggiudicataria dei servizi oggetto del bando sopra specificato, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando medesimo nonché di tutti i successivi atti di gara per le motivazioni avanti esposte, che qui di seguito si esplicitano:
- determinazione dei parametri di riferimento per il calcolo della base d’asta in violazione dei principi di trasparenza, obiettività, efficienza, economicità:
nella considerazione che i costi di produzione/esercizio dei servizi marittimi, in base ai quali sono state quantificate le basi d’asta dei lotti in aggiudicazione, sono stati elaborati con riferimento ai costi di produzione inerenti a unità veloci specifiche, nominativamente individuate, di proprietà della Società già aggiudicataria delle gare precedenti, e non con riferimento a tipologie generali di unità navali veloci ritenute dall’amministrazione idonee per la gestione dei servizi pubblici marittimi oggetto dell’appalto, e ciò con riguardo alla richiesta dipartimentale n. 116843 dell’8 novembre 2013 (e precedenti note Dip.n. 17393 del 17.2.2012 e Min. 10924 di riferimento) ed al successivo riscontro fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 19878 del 28.11.2013.
 - sovradeterminazione della base d’asta, anche per effetto della violazione dei sopra citati principi, stimata nella maggiorazione della stessa di circa € 2.989.975,00 per il Lotto I Egadi ed in circa € 7.518.325,00 per il Lotto II Eolie, con conseguente illegittima sovracompenrazione di pari importo dei costi di produzione occorrenti per la gestione dei servizi oggetto dell’appalto, ed indebito, maggiore esborso per l’erario pubblico, scaturente dalla valutazione comparativa di riesame con i costi di produzione dei medesimi servizi effettuata alla stregua di tipologie generali e standard di unità veloci, conformi ai requisiti tecnici richiesti dal bando, e valutati secondo indicatori oggettivamente riscontrabili, di cui si sono state allegare schede;
 - violazione dell’art.1 della L.r. 9.8.2002 n. 12 e del Reg. CEE n. 3577/ 92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e delle disposizioni comunitarie alle quali sono soggette le erogazioni delle compensazioni finanziarie (non costituenti aiuti di stato)

per gli obblighi di servizio pubblico, come sancite nella sentenza della Corte di Giustizia Europea Altmark del 24 luglio 2003 e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012, ed, in particolare, perché:

- i parametri utilizzati per il calcolo della compensazione non sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, come sopra precisato;
 - essi hanno dato luogo a illegittima sovra compensazione dei costi di produzione occorrenti per la gestione dei servizi pubblici in appalto,
- ed, inoltre, per non avere il citato bando previsto:
- il metodo di calcolo della compensazione tra le informazioni da fornirsi all'utenza dei partecipanti;
 - nessun parametro per il calcolo, controllo e revisione della compensazione da erogarsi,
 - nessuna modalità per evitare le sovra compensazioni e per il loro eventuale recupero.

Considerato che con nota n. 2641 del 21 maggio 2015 l'amministrazione, a seguito di ulteriore esame degli atti rinvenuti a corredo del bando, ha notificato alla ditta aggiudicataria che la denunciata sovradimensione della base d'asta trova ulteriore conferma nei medesimi atti di contabilità interna, propedeutici alla indizione della gara e costituiti da:

a) tabella riepilogativa dei costi di produzione e dell'intervento contributivo, in essa determinato nella misura del 70% dei costi complessivi di produzione, per i 21 mesi di esercizio dei servizi messi a bando, redatta dal RUP pro tempore ai fini dell'indizione del bando con annessa scheda riepilogativa sulla metodologia di calcolo applicata,

b) nonché dalle singole schede dei costi di produzione e dell'intervento contributivo, elaborate per ciascuna linea di collegamento prevista negli allegati tecnici a corredo del bando,

atti tutti, peraltro, già formalmente rilasciati in copia alla ditta aggiudicatrice con nota n. 23609 del 6 maggio 2015 in sede di accesso alla documentazione del procedimento, che evidenziano in modo inequivocabile l'errore di calcolo incorso dal RUP pro tempore nella quantificazione iniziale dei costi di produzione e nella conseguente determinazione del livello di compensazione da erogarsi, determinata dall'erronea modalità di applicazione dei parametri di costo elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità con la precedente nota n. 19878 del 28.11.2013 (riferiti alle unità veloci specifiche, nominativamente individuate, di proprietà della medesima Società Ustica Lines), atteso che le voci attinenti ***all'utile di impresa*** ed alle ***spese di organizzazione*** erano state nuovamente dallo stesso nuovamente quantificate nella base d'asta, sebbene la nota ministeriale n. 19878/2013, avesse espressamente indicato che: *“ in tutti i parametri è stato già calcolato un utile di impresa del 10% come ritenuto ragionevole da codesta stessa regione. Nel calcolo dei parametri, infine, si è tenuto conto delle spese generali di gestione mezzi, non quelle relative alla organizzazione di biglietteria ed alla informatizzazione della stessa, non essendo in possesso di elementi di valutazione in merito”*, dovendo soltanto queste ultime essere oggetto di quantificazione aggiuntiva.

Considerato altresì che tale macroscopico errore di calcolo ha viziato intrinsecamente l'intero iter logico e volitivo della stazione appaltante preliminarmente all'adozione del bando, con il conseguente effetto di quantificare la base d'asta, nonché la connessa erogazione

finanziaria compensativa, in misura maggiore alla medesima percentuale del 70% ritenuta applicabile nelle tabelle di calcolo dal RUP alla fattispecie, alla stregua dei parametri di stima navale specificamente forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con danno per l'erario pubblico e conseguente erogazione di maggiore compensazione per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico marittimo, in violazione alla normativa comunitaria inerente il cabotaggio marittimo;

- Esaminate** le controdeduzioni formulate dalla società aggiudicataria con nota del 13 aprile alla comunicazione n. 16513 del 30 marzo 2015 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando e degli atti successivi in ordine alla presunta illegittimità dell'annullamento di una gara già aggiudicata per le sovracompensazioni riscontrate ed in ordine alla presunta non cognizione dei conteggi effettuati dall'Amministrazione e delle ulteriori considerazioni svolte dalla Amministrazione, *con riserva di ulteriori controdeduzioni all'atto dell'acquisizione di tutta la documentazione presa in considerazione* da parte del dipartimento;
- Esaminate** le ulteriori controdeduzioni fornite dalla società aggiudicataria in data 11 maggio 2015 a seguito della acquisizione dei suddetti atti, tutte concernenti sostanzialmente la contestazione da parte della società di un presunto coinvolgimento del Registro Italiano Navale (RINA) nell'ambito del procedimento di annullamento al fine della rideterminazione dei costi di produzione dei servizi oggetto dell'appalto e la mancata attivazione da parte dell'Amministrazione della facoltà del cd. quinto d'obbligo quale *meccanismo di computo dei servizi attualmente oggetto dell'affidamento*;
- Considerata** la non conducenza e fondatezza delle controdeduzioni fornite dalla società aggiudicatrice Ustica Lines ai fini del superamento dei vizi di merito e legittimità riscontrati nel bando menzionato e sopra riportati, e che il bando citato è inficiato da vizi di legittimità per violazione dell'art.1 della L.r. 9.8.2002 n. 12 e del Reg. CEE n. 3577/ 92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e delle disposizioni comunitarie alle quali sono soggette le erogazioni delle compensazioni finanziarie (non costituenti aiuti di stato) per gli obblighi di servizio pubblico, come sancite nella sentenza della Corte di Giustizia Europea Altmark del 24 luglio 2003 e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012 ;
- Considerato** il provvedimento, adottato con DDS n. 2960/S2 del 3 dicembre 2015, con il quale – per le motivazioni tutte in esso descritte - è stato disposto l'annullamento in autotutela del bando per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo passeggeri mediante unità veloci, pubblicato in GUUE S28 del 08.02.2014 ed in GURS del 14.2.2014, relativo al Lotto 1) unità di rete Isole Egadi- CIG 5593121575 – importo a base d'asta € 24.806.000, oltre Iva al 10% per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015, ed al Lotto 2) unità di rete Isole Eolie – CIG 5593129C0D – importo a base d'asta € 39.548.400, oltre Iva 10% per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015, e degli atti ad esso conseguenti, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva disposta, giusta DDS n. 1654, in data 9 luglio 2014 in favore della citata Società Ustica Lines spa, con sede legale in via via G.S. Vulpitta, 5 Trapani per l'importo di € 24.793.597,00 oltre Iva per il lotto n. I Egadi e per l'importo di € 39.528.625,80 oltre Iva per il Lotto II Eolie;
- Preso atto** che con nota n. 61119 del 4 dicembre 2015 è stato notificato alla Società Ustica Lines il citato provvedimento n. 2960/S2 del 3 dicembre 2015,

- Preso atto,** altresì, del ricorso al TAR Palermo, RG 125/2016, proposto dalla Società Ustica Lines avverso il provvedimento n. 2960/S2 del 3 dicembre 2015,
- Considerato** che la Società Ustica Lines per effetto dei menzionati provvedimenti numeri nn. 14856 e 14857 del 31 marzo 2014, ha esercitato i suddetti collegamenti marittimi relativi ai lotti I Egadi e II Eolie, a far data dal 1 aprile 2014 al 4 dicembre 2015,
- Viste** le fatture:
- nn. 24, 31 e 46 del 02.7.2014, del 01.10.2014 e del 31.12.2014 dei periodi aprile/giugno, luglio/settembre e ottobre/dicembre 2014,
 - nn. 3, 37 e 53 del 16.4.2015, del 01.7.2015 e del 01.10.2015 dei periodi gennaio/marzo, aprile/giugno e luglio/settembre 2015,
 - n 82 del 22.12.2015 del periodo 1 ottobre/4 dicembre 2015,
- presentate dalla Società Ustica Lines in relazione ai servizi di collegamento svolti relativamente al **Lotto II isole Eolie**, sino alla data del 4 dicembre 2015;
- Considerato** che con DDS n. 3501 del 18 dicembre 2014 si è proceduto ad assumere l'impegno della somma complessiva di € 41.928.577,97 sul capitolo 476520 del bilancio regionale, a gravare sugli esercizi finanziari 2014 e 2015, per fare fronte agli oneri scaturenti dall'aggiudicazione del Lotto n. 2 – unità di rete **isole Eolie CIG 5593129C0D** alla società Ustica Lines spa;
- Considerato** che con DDS. n.691 dell'1.4.2015 e n. 891 del 28.4.2015 si è proceduto alla liquidazione in favore della Soc. Ustica Lines di una anticipazione a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, quantificata nella misura del 50% di quanto da essa preteso con le citate fatture nn. 24/14, 31/14, 46/14 del 02.07.2014, del 01.10.2014 e del 31.12.2014 relative al periodo 1.4.2014/31.12.2014, e la fattura n. 3/15 del 16.04.2015 relativa al periodo 1.1.2015/31.3.2015, pari rispettivamente ad € 9.317.461,79 (iva inclusa) ed € 2.823.473,27 (iva esclusa), senza acquiescenza o riconoscimento di debito nei confronti della stessa e fatti salvi gli effetti derivanti dal procedimento di annullamento in autotutela in corso, in relazione alle necessità finanziarie esposte dalla società, ed al fine di non pregiudicare la prioritaria esigenza della prosecuzione dei servizi pubblici di collegamento marittimo da e per le isole dalla stessa gestite, nelle more della chiusura del procedimento, ed in coerenza alla direttive operative fornite dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere n. 29539 del 19 marzo 2015;
- Preso** atto delle successive intese istituzionali intercorse in occasione della riunione svoltasi il 13 maggio 2015 tra il Presidente della Regione, on. R. Crocetta, ed i rappresentanti della Società Ustica Lines, in ordine alla possibilità di elevare i suddetti pagamenti, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della società, che ne attestasse l'ammontare, nelle more della produzione da parte della stessa della relativa documentazione probatoria, in ragione delle impellenti necessità finanziarie esposte dalla società, e sempre al fine di non pregiudicare la prioritaria esigenza della prosecuzione dei servizi pubblici di collegamento marittimo dalla stessa effettuati in virtù dei menzionati provvedimenti di assegnazione dei servizi,
- Considerato** che, conseguentemente, con successivi DDS n. 1330 del 10.06.2015 e n. 1687 del 22.07.2015, in osservanza alle prescrizioni di cui all'art. 2041 CC ed all'art. 11 D.lgs.163/2006, sono state elevate le anticipazioni dei pagamenti già effettuati in virtù dei sopra citati provvedimenti, prudenzialmente entro la concorrenza delle spese di produzione – al netto dei costi generali e dell'utile di impresa - quantificate a seguito dell'attività effettuata di riesame in autotutela della base d'asta, e corrispondenti alla

misura del 67,32% degli importi imponibili fatturati dalla Società Ustica Lines, e ciò fatte salve ulteriori successive determinazioni a seguito della produzione e dell' esame della idonea documentazione probatoria di spesa nonché della definizione del procedimento di annullamento;

Considerato che con gli ulteriori DDS. nn. 2213 del 25.09.2015 e 2855 del 20.11.2015 sono stati disposti pagamenti nella citata misura del 67,32 % degli importi fatturati dalla società Ustica Lines con fatture nn. 37 e 53 del 01.07.2015 e del 01.10.2015, relativi al periodo di esecuzione dei servizi aprile/giugno e luglio/settembre 2015 nelle isole Eolie;

Considerato che la società Ustica Lines ha continuato ad espletare i servizi di collegamento per le isole Eolie sino al 4 dicembre 2015;

Vista la fattura n. 82 del 22.12.2015 presentata dalla società Ustica Lines relativa al periodo 1 ottobre/4 dicembre 2015 , per i servizi resi sulle isole Eolie;

Preso atto dei prospetti riepilogativi successivamente prodotti dalla Società Ustica Lines in ordine ai costi di produzione dei servizi resi in favore dell'amministrazione regionale per il Lotto II Eolie per l'intero periodo 1 aprile 2014/4 dicembre 2015, corredati da attestazione da parte della Società di revisione Res Audit di conformità dei dati in essi riportati alle Note di accompagnamento ai prospetti medesimi;

Vista la disposizione contenuta all'art. 2041 del Codice Civile,

Preso atto degli orientamenti espressi dalla Cassazione Civile, Sez.unite, 11.9.2008 n. 23385 in materia di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 CC, come reiterati ex multis da Cassazione civile, Sez II, 6.10.2015 n. 19886, e del contenuto del parere n. 46304 del 4 maggio 2015 reso in merito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Ritenuto pertanto, di potere considerare rimborsabili ex art. 2041 CC le spese di produzione dei servizi pubblici di trasporto effettuati dal *1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014* presso le **isole Eolie** 2014, giusta affidamento degli stessi n. 14857 del 31 marzo 2014, qui di seguito specificate, al netto delle spese generali e di ogni altra spesa accessoria, non afferente ai costi specifici di produzione dei servizi pubblici di trasporto realizzati da e per le isole Eolie:

Acquisti per materie prime, suss. e di consumo		€ 4.151.164,26
Gasolio e lubrificanti	€ 3.966.714,33	
Acquisti di materiali	€ 184.449,93	
Spese per servizi		€ 5.271.316,34
Manutenzioni	€ 1.461.537,84	
assicurazioni e servizi	€ 2.879.636,61	
Spese portuali e commissioni	€ 930.141,89	
Spese per godimento di beni di terzi		€ 143.422,13
Leasing e noleggi flotta	€ 143.422,13	
Costi del personale		€ 4.424.818,61
Marittimi	€ 4.424.818,61	
Ammortamenti e svalutazioni		€ 2.127.777,33
Ammort. Flotta	€ 2.127.777,33	
Altri accantonamenti		€ 343.937,08
Fondo manutenzione ciclica	€ 343.937,08	

Oneri finanziari	€ 468.338,77	€ 468.338,77
Totale Costi		€ 16.930.774,52

per un importo complessivo, relativo al periodo *1 aprile 2014/ 31 dicembre 2014*, pari ad € 16.930.774,52 oltre Iva al 10%,

Ritenuto

altresi, di potere considerare rimborsabili ex art. 2041 CC le medesime categorie di spesa di produzione dei servizi pubblici di trasporto effettuati dal *1 gennaio 2015 al 4 dicembre 2015* presso le **isole Eolie** specificate, al netto delle spese generali e di ogni altra spesa accessoria, non afferente ai costi specifici di produzione dei servizi pubblici di trasporto realizzati da e per le isole Eolie:

Acquisti per materie prime, suss. e di consumo		€ 489.081,45
Gasolio e lubrificanti	€ 457.153,87	
Acquisti di materiali	€ 31.927,58	
Spese per servizi		€ 1.427.108,95
Manutenzioni	€ 522.469,88	
assicurazioni e servizi	€ 667.150,90	
Spese portuali e commissioni	€ 237.488,18	
Spese per godimento di beni di terzi		€ 68.410,29
Leasing e noleggi flotta	€ 68.410,29	
Costi del personale		€ 308.415,62
Marittimi	€ 308.415,62	
Ammortamenti e svalutazioni		€ 33.122,71
Ammort. Flotta	€ 33.122,71	
Altri accantonamenti		€ 87.855,66
Fondo manutenzione ciclica	€ 87.855,66	
Oneri finanziari	€ 74.231,39	€ 74.231,39
Totale Costi (1 ott./4 dic. 2015)		€ 2.488.226,07
Totale Costi (1 gen./30 set. 2015)		€ 16.156.174,09
Totale Costi 2015		€ 18.644.400,16

per un importo complessivo, relativo al periodo *1 gennaio 2014/ 4 dicembre 2015*, pari ad € 18.644.400,16 oltre Iva al 10%,

Considerato,

altresi, che i servizi di cabotaggio marittimo svolti dalla Società Ustica Lines in esito al provvedimento n. 14857 del 31 marzo 2014, sono generatori di entrate, costituite dai ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, a copertura parziale dei costi di produzione scaturenti dalla gestione dei servizi,

Preso atto

dei ricavi netti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nel periodo di esercizio 1 aprile 2014/4 dicembre 2015, come dichiarati dalla Società Ustica con note del 24 maggio 2016 e del 22 marzo 2016 ammontano ad € 12.222.003,98 per i collegamenti relativi alle **isole Eolie**, al netto anche dei ricavi inerenti le corse straordinarie effettuate, e con riserva di verificare con ulteriori attività di approfondimento che i costi di produzione dichiarati, oggetto del rimborso che si dispone con il presente provvedimento, non comprendano anche costi inerenti l'effettuazione delle suddette corse straordinarie, tali da rendere necessaria anche la considerazione dei ricavi ad esse afferenti nella valutazione degli importi residuali da corrispondersi a copertura dei costi di produzione dei servizi effettuati;

- Considerato**, pertanto, che le spese rimborsabili sopra descritte, al netto dei ricavi percepiti nel periodo di esercizio ammontano complessivamente ad € 11.189.347,52 per il periodo 1 aprile/31 dicembre 2014 ed € 12.163.823,18 per il periodo 1 gennaio/4 dicembre 2015, salvo rettifiche e/o recuperi e conguagli;
- Preso atto** che con i provvedimenti in premessa richiamati sono state già liquidate a titolo di anticipazione di indennizzo ex art. 2041 CC somme imponibili complessive pari ad € 11.404.573,23, oltre IVA al 10% per la prestazione dei servizi nelle isole Eolie dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014, in riferimento alle fatture nn. 24, 31 e 46 del del.02.07.2014, del 01.10.2014 e del 31.12.2014 ed alle autocertificazioni prodotte dalla Società in ordine alle spese sostenute nel periodo;
- Preso atto** che con i provvedimenti in premessa richiamati sono state già liquidate a titolo di anticipazione di indennizzo ex art. 2041 CC somme imponibile pari ad € 11.404.573,23, oltre IVA al 10% per la prestazione dei servizi nelle isole Eolie dal 1 gennaio/4 dicembre 2015, in riferimento alle fatture nn. 3, 37 e 53 del 16.04.2015, del 01.07.2015 e del 01.10.2015 ed alle autocertificazioni prodotte dalla Società in ordine alle spese sostenute nel periodo;
- Considerato** pertanto, che le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione ex art.2041 per il periodo 1 aprile 2014/4 dicembre 2015 ammontano complessivamente ad € 22.809.146,46, a fronte di spese ammissibili complessive pari ad € 23.353.170,70;
- Ritenuto** pertanto, potere procedere alla liquidazione della restante somma, pari complessivamente ad € **544.024,24**, oltre IVA al 10%, a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, in favore della Società Ustica Lines per i servizi di trasporto pubblico da essa resi nel periodo 1 aprile 2014 /al 31 dicembre 2015, in esecuzione del provvedimento di assegnazione dei servizi n. 14857 del 31 marzo 2014;
- Visto** il certificato DURC INAIL n. 4154708 del 9.7.2016;
- Visto** il certificato di Equitalia Servizi S.p.A. I.U.R. n°201600000952755 dell'11.07.2016 dal quale risulta che la Società non è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalle notifiche delle cartelle esattoriali di pagamento;
- Vista** la informativa antimafia n.71031 del 19.11.2015 rilasciata dalla Prefettura di Trapani e richiamata nella nota prot.10733 del 16.02.2016 della stessa Prefettura dalla quale non risultano sussistere cause interdittive nei confronti della società indicata e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. 159/2011 e s.m. i;
- Considerato** comunque, che la presente liquidazione non costituisce – ad alcun titolo - riconoscimento della effettività e congruità delle spese dichiarate dalla Società per lo svolgimento dei citati servizi, e che l'Amministrazione si riserva comunque effettuare, anche a mezzo di altre Autorità ed Enti, controlli sui contenuti, e sulla effettività delle dichiarazioni di spesa e ricavi rese dalla Società Ustica Lines,
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- Art. 1)** E' autorizzato il pagamento della somma complessiva di € **544.024,24**, oltre IVA al 10%, a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, in favore della Società Lines, con sede in Trapani, via

G.S. Vulpitta, 5 – P. IVA 01920660816, a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, relativa alla unità di rete **Isole Eolie** Lotto n.II da essa resi nel periodo 1 aprile 2014 /4 dicembre 2015, **CIG 5593129C0D** in esecuzione del provvedimento di assegnazione dei servizi n. 14857 del 31.03.2014;

Art. 2) Il presente pagamento non costituisce – ad alcun titolo - riconoscimento della congruità ed effettività delle spese dichiarate dalla Società per lo svolgimento dei citati servizi, riservandosi l'Amministrazione di effettuare, anche a mezzo di altre Autorità ed Enti, controlli sui contenuti e sulla effettività delle autocertificazioni di spesa e ricavi effettuate dalla Società Ustica Lines,

Art. 3) Al pagamento della somma di cui all'art. 1, si procederà a valere sull'impegno contabile adottato con DDS n. 3501 del 18 dicembre 2014 per l'importo di € **598.426,66** comprensivo di IVA al 10%, sull'esercizio finanziario 2015 ed in relazione alle fatture emesse n. 24, 31 e 46 del 2014 e n.3, 37, 53 e 82 del 2015;

mediante accredito sul c/c bancario intestato alle Società Ustica Lines, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 15 di Napoli, ed individuato alle seguenti coordinate bancarie OMISSIS, dell'importo di € **544.024,24**;

e mediante accredito in favore della Regione Siciliana sul c/c bancario individuato dalle seguenti coordinate bancarie OMISSIS, dell'importo di € **54.405,42**, a titolo di Iva al 10%.

Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12.8.2014 n. 21 in GURS n. 34 del 19.8. 2014, e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione.

Palermo, 5 agosto 2016

Il Dirigente del Servizio 1
Avv. Dora Piazza
firmato